

**REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA'
E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TEMPIO PAUSANIA**

(Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 23/01/2017)

SOMMARIO

Premessa

Titolo I

Composizione, attribuzioni ed organizzazione

Art. 1 - Costituzione, composizione e cariche

Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio

Art. 3 - Organizzazione del Consiglio

Art. 4 - Del Presidente

Art. 5 - Del Vicepresidente

Art. 6 - Del Segretario

Art. 7 - Del Tesoriere

Titolo II

Insediamiento del Consiglio dell'Ordine

Art. 8 - Elezione e proclamazione dei Consiglieri, durata del mandato

Art. 9 - Seduta di insediamento

Art. 10 - Criteri di votazione per l'elezione delle cariche

Art. 11 - Sostituzioni

Titolo III

Funzionamento del Consiglio

Art. 12 - Calendario delle riunioni

Art. 13 - Sede delle riunioni

Art. 14 - Convocazione delle riunioni

Art. 15 - Ordine del giorno

Art. 16 - Ordine di trattazione degli argomenti

Art. 17 - La trattazione degli argomenti

Art. 18 - Le deliberazioni del Consiglio

Art. 19 - Verbalizzazione delle sedute

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 20 - Disposizioni finali

Premessa

L'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Tempio Pausania è un Ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, c.3 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e del Consiglio Nazionale (art.29, c.1, lett. e) del citato decreto).

Sono organi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania:

- il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei Revisori e l'Assemblea degli iscritti.

Il presente regolamento detta la disciplina del funzionamento del Consiglio dell'Ordine attenendosi a quanto stabilito dal D. Lgs. 28/06/2005, N. 139.

Titolo I

Composizione, Attribuzioni ed organizzazione

Art 1- Costituzione, composizione e cariche

1. Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Tempio Pausania è istituito presso il circondario del Tribunale civile e penale di Tempio Pausania ed è composto da membri eletti tra gli iscritti nell'Albo, sia nella Sezione A Commercialisti, sia nella Sezione B Esperti Contabili. Il numero complessivo dei componenti il Consiglio dell'Ordine è determinato in ragione del numero degli iscritti nell'Albo alla data di convocazione dell'Assemblea elettorale, come previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 139/2005.

2. Costituiscono cariche del Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Presidente è eletto direttamente dalle rispettive assemblee elettorali, mentre il Consiglio elegge, al proprio interno, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 2 - Attribuzioni del Consiglio

1. Al Consiglio spettano tutte le attribuzioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 139/05, da altre norme di legge nonché dalle direttive del Consiglio nazionale intese al coordinamento e alla promozione dell'attività dei Consigli territoriali per favorire le iniziative rivolte al miglioramento ed al perfezionamento professionale.

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine ha le seguenti attribuzioni:

- rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);
- vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione;
- cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento;
- cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio ed all'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione;
- cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, comunicando periodicamente al Consiglio nazionale l'eventuale sopraggiunta insussistenza di tali requisiti;
- vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
- trasmette al Consiglio di disciplina gli esposti ricevuti a carico degli iscritti;
- interviene per comporre le contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti, trasmettendo gli atti al Consiglio di disciplina;
- formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione in conformità alla legge (vedi decreto liberalizzazione);
- provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine;
- designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;

- rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
 - stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari (vedi decreto liberalizzazione);
 - cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'art. 29;
 - promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.
2. Provvede all'assunzione del personale dell'Ente in ossequio alla normativa in materia di lavoro.
 3. Concede il patrocinio a convegni e/o manifestazioni organizzate da altri Ordini, anche di concerto con loro, nonché ad altri enti pubblici o privati.
 4. Predispose annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti.

Art. 3 - Organizzazione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Ordine svolge la propria attività in conformità alle direttive emanate dal Consiglio nazionale, individuando, altresì, specifiche aree di interesse in relazione alle linee programmatiche da esso stabilite e agli obiettivi da perseguire.
2. Al fine di rendere più efficiente e snello lo svolgimento delle attività delle singole aree, il Consiglio può conferire e revocare specifici incarichi a singoli consiglieri fissando competenze, risorse e limiti dell'incarico nonché le modalità di rendicontazione.
3. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, attribuiti dall'art. 29 del D.Lgs. 139/05 il Consiglio dell'Ordine può avvalersi del parere di Commissioni consultive e di studio, delle quali determina la composizione, le materie e la durata.
4. Il Consiglio ed i singoli Consiglieri incaricati per le aree di attività individuate dal Consiglio, si avvalgono della struttura di staff.

Art. 4 - Del Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ordine, presiede il Consiglio e ne coordina l'attività (art.11 c.1), adotta i provvedimenti necessari ed urgenti, salvo ratifica del Consiglio (art. 11 c2).

Al Presidente sono attribuiti, altresì, i seguenti poteri:

- convoca il Consiglio almeno una volta al mese (art. 13 c. 1);
- convoca il Consiglio su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio entro 10 giorni (art.13 c.1);
- vi è la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità nelle deliberazioni di Consiglio (art.13 c.3);
- sottoscrive il verbale di Consiglio, redatto dal Segretario sotto la sua direzione (art.13 c.4);
- presiede l'Assemblea degli iscritti e ne constata la validità (art.18 c.4);
- dopo la constatazione della validità, qualora 1/5 degli iscritti ne faccia domanda, l'Assemblea nomina il Presidente di quella assemblea convocata (art.18 c.5);
- convoca l'Assemblea degli iscritti per l'elezione del Consiglio dell'Ordine (art.20 c.1);
- dichiara chiusa la votazione, scaduto l'orario e dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti, e procede alle operazioni di scrutinio (art.21 c.13);
- riceve i risultati dei seggi elettorali istituiti (art.21 c.14);
- dichiara il risultato della votazione, dopo lo scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti, dandone comunicazione (art.21 c.15);
- convoca l'Assemblea su richiesta di 1/10 degli iscritti all'Albo, ovvero da 1/3 dei Consiglieri (art.23 c.1);
- espone all'Assemblea degli Iscritti indetta per l'approvazione dei bilanci consuntivo e di previsione la propria relazione contenente le attività svolte e le linee di sviluppo dell'Ordine (art.19).

2. Su delibera del Consiglio, provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni consultive e dei Gruppi di studio della cui attività lo stesso Consiglio intenda avvalersi per l'esercizio della propria attività ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Art. 5 - Del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.
2. Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.

Art. 6 - Del Segretario

1. Il Segretario assiste il Presidente nel coordinamento dell'attività del Consiglio, controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio, redige il verbale delle sedute anche con l'ausilio di un incaricato, tiene i rapporti con la struttura e con gli Enti.
2. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane per età ed iscrizione all'Albo, fatta eccezione per i Consiglieri già titolari di cariche istituzionali.

Art. 7 - Del Tesoriere

1. Il Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese.
2. Sovrintende alla riscossione dei contributi previsti dall'art.12, c.1 lett. p) e dall'art.29, c.1, lett. h) dovuti dagli iscritti.
3. Su delibera del Consiglio dell'Ordine può disporre del fondo di riserva iscritto in bilancio, acquisito il parere del Collegio dei Revisori.
4. Redige annualmente il progetto del bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio.
5. Predisporre la relazione tecnica di accompagnamento al bilancio di previsione e consuntivo.
6. Illustra all'Assemblea degli Iscritti il bilancio preventivo e consuntivo corredato della propria relazione curandone la pubblicazione dopo l'approvazione.

Titolo II

Insediamiento del Consiglio dell'Ordine

Art. 8 - Elezione e proclamazione dei Consiglieri, durata del mandato

1. I membri del Consiglio dell'Ordine sono eletti in base alle disposizioni del D. Lgs. 139/2005, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per due soli mandati consecutivi.

Art. 9 - Seduta di insediamento

1. I componenti del Consiglio eletti assumono l'incarico nel corso della prima seduta successiva alla proclamazione.

2. La prima seduta del nuovo Consiglio è convocata e presieduta dal Presidente neo-eletto.

3. Nel corso della seduta di insediamento sono nominati il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Art. 10 - Criteri di votazione per l'elezione delle cariche

1. Le votazioni per la nomina delle cariche del Consiglio procedono distintamente e con il seguente ordine:

a. elezione del Vicepresidente (successivamente al 31/12/2016);

b. elezione del Segretario;

c. elezione del Tesoriere.

2. Risulta eletto, per ciascuna carica, il Consigliere che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 11 – Sostituzioni

1. Fatta eccezione per il Presidente, alla sostituzione dei Consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni o per altre cause, si provvede con la nomina dei primi dei non eletti nelle rispettive liste.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

2. Se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente.

3. Il Presidente deve di diritto convocare e tenere l'Assemblea degli Iscritti per l'elezione dell'intero Consiglio, entro sessanta giorni dalla intervenuta scadenza.

Titolo III

Funzionamento del Consiglio

Art. 12 - Calendario delle riunioni

1. In ciascuna riunione il Presidente, sentito il Consiglio, stabilisce il calendario a breve delle riunioni.

2. Il calendario può essere variato dal Presidente, sentito il Consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità.

3. In caso di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può convocare sedute straordinarie, nella sede del Consiglio o in altre sedi.

4. Qualora la richiesta di convocazione venga fatta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, il Presidente è tenuto a convocarla entro i dieci giorni successivi.

Art. 13 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, presso la sede dell'Ordine.

2. Per motivi di opportunità, straordinari o di urgenza, il Consiglio può essere convocato in località diverse dalla sede, purché nell'ambito territoriale dell'Ordine.

3. La partecipazione alle riunioni del Consiglio può avvenire mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione che consentano, in ogni caso, la registrazione degli interventi e delle espressioni di voto. I Consiglieri che utilizzano i mezzi di telecomunicazione concorrono a determinare il quorum costitutivo delle riunioni ed hanno diritto al voto. Qualora nel corso della riunione siano utilizzati mezzi di telecomunicazione, i consiglieri collegati non possono partecipare alle eventuali votazioni a scrutinio segreto ed in tal caso non concorrono neppure a determinare il quorum costitutivo.

4. I sistemi di telecomunicazione adottati devono consentire a tutti i consiglieri collegati di partecipare attivamente alla discussione consentendo, in particolare, di disporre e di far condividere a tutti i partecipanti gli eventuali documenti prodotti in discussione se non già precedentemente disponibili.

Art 14 - Convocazione delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente che provvede a darne comunicazione a tutti i Consiglieri, mediante lettera raccomandata o posta elettronica agli indirizzi comunicati all'Ordine dai Consiglieri, da inviarsi almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta.

2. La convocazione deve contenere le informazioni seguenti:

a) la data, il luogo e l'ora della seduta;

b) ordine del giorno in discussione;

3. Per la validità delle adunanze del Consiglio dell'Ordine occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Art. 15 - Ordine del giorno

1. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nel corso della seduta e può provvedere alla designazione di uno o più relatori per ciascun argomento. In casi di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può integrare l'ordine del giorno di una seduta già convocata, sino al giorno prima della seduta nel rispetto di quanto prescritto alla lettera c) comma 2 dell'art.15.

2. Ciascun Consigliere può proporre al Presidente l'iscrizione nell'ordine del giorno di uno o più argomenti, depositando una richiesta scritta che verrà comunicata a tutti i Consiglieri assieme all'ordine del giorno. La richiesta di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno e la proposta di delibera, sono integrate dalla documentazione di supporto di cui alle lettere c) e d) comma 2 dell'art.15 del presente regolamento e devono essere fatte pervenire al Presidente, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta.

3. Per le proposte di iscrizione all'ordine del giorno provenienti da almeno cinque Consiglieri, il Presidente deve provvedere all'iscrizione dell'argomento nell'ordine del

giorno della seduta purché le stesse richieste siano pervenute almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta e siano corredate nello stesso termine della documentazione informativa. Qualora la richiesta sia pervenuta oltre il termine fissato il Presidente iscriverà l'argomento all'ordine del giorno della seduta successiva a quella per la quale l'iscrizione era stata richiesta.

Art. 16 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta del Consiglio gli argomenti sono trattati secondo l'iscrizione nell'ordine del giorno.
2. Il Presidente, ravvisandone l'opportunità, può disporre che la trattazione di un argomento venga anticipata o posticipata rispetto all'ordine stabilito.

Art. 17 - La trattazione degli argomenti

1. La trattazione dell'argomento all'ordine del giorno è effettuata dal Presidente o dal relatore designato e l'esposizione con la proposta di delibera circa l'argomento trattato e con l'indicazione, ove richiesto, dell'eventuale impegno di spesa. A seguito della proposta di delibera il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
2. Gli interventi dei Consiglieri non possono superare la durata massima di cinque minuti e nessun Consigliere può intervenire nuovamente fintantoché non si siano espressi, sullo stesso argomento, tutti gli altri Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
3. E' facoltà del Presidente, ovvero suo obbligo se ne fanno richiesta tanti Consiglieri che costituiscono la maggioranza dei presenti, disporre, per argomenti di particolare rilevanza, una seconda tornata di interventi per i quali, ricorrendone il caso, fisserà nuovi limiti di tempo in termini necessariamente più contenuti.
4. Ogni proposta di delibera conterrà, oltre all'argomento oggetto della votazione, gli spazi per la dichiarazione di voto dei Consiglieri. Successivamente alla relazione e agli interventi si procederà con la votazione della delibera. La votazione avverrà per alzata di mano con registrazione del voto, da parte del verbalizzante, negli spazi intestati "Favorevole - Contrario - Astenuto". Ciascun Consigliere, inoltre, potrà far risultare a verbale per ciascuna delibera, la propria dichiarazione di voto. Nelle ipotesi previste dalla legge o su richiesta di almeno tre consiglieri, la votazione avverrà a scrutinio segreto.

5. Al termine della votazione il Segretario provvederà alla comunicazione del risultato al Consiglio e alla verbalizzazione dello stesso.

6. Il Consiglio può deliberare di avvalersi, per la preparazione e lo svolgimento dei lavori consiliari, di professionalità anche esterne, esperte in materia giuridico amministrativa, cui potrà essere affidato, tra l'altro, l'incarico di redigere, in ausilio al Consigliere segretario, la bozza del verbale della riunione consiliare;

Art. 18 - Le deliberazioni del Consiglio

1. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

2. I verbali, dopo l'approvazione del Consiglio, vengono conservati a cura del Consigliere Segretario nell'apposito registro, in ordine cronologico.

3. Prima di iniziare la discussione su ciascun punto all'ordine del giorno ogni Consigliere deve rendere nota la sua posizione di conflitto di interesse con riferimento al punto in trattazione. Il Consigliere che versa in tale situazione, pur presente in sala, è obbligato ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sul punto. I consiglieri in conflitto di interessi concorrono a formare il quorum costitutivo della riunione, ma sono esclusi dal computo del quorum deliberativo.

4. In caso di impedimento alla partecipazione alle riunioni del Consiglio, ciascun Consigliere è tenuto a darne comunicazione scritta (anche mediante posta elettronica ordinaria) alla segreteria dell'Ordine specificando le cause dell'assenza.

5. Il Consigliere che, senza un giustificato motivo, non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.

Art. 19 - Verbalizzazione delle sedute

1. Il Consiglio potrà, se del caso, utilizzare un apposito impianto tecnico in grado di garantire la registrazione degli interventi ed il rispetto dei tempi assegnati. La registrazione non potrà essere conservata successivamente all'approvazione definitiva del verbale della relativa seduta.

2. Le sedute del Consiglio dell'Ordine sono verbalizzate in forma sintetica sotto la responsabilità del Consigliere Segretario che provvederà successivamente a

predispone il testo definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella riunione successiva.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché ai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale ed a quelli, ancorchè correlati, del Consiglio dell'Ordine di Tempio Pausania e della Fondazione dei Dottori Commercialisti.